

agenzia per le ONLUS


Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani

Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani



*Agenzia per le Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale*

2009



Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani

Indice

Presentazione

di *Marida Bolognesi*

5

Relazione introduttiva

di *Filippo Pizzolato*

7

Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani

14

Allegato 1

Richiesta di adesione

20

Allegato 2

Relazione Annuale SaD

23

Allegato 3

Principali norme e documenti di riferimento per il Sostegno a Distanza

31

• Presentazione

Le “*Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani*”, approvate dall’Agenzia per le Onlus nella seduta consiliare del 15 ottobre 2009, intendono sia rappresentare un quadro coerente di principi e regole di riferimento per le organizzazioni che operano nell’ambito del sostegno a distanza, sia promuovere questa particolare forma di solidarietà umana, capace di esprimere caratteristiche peculiari e di forte e significativa originalità, tali da differenziarla da altre modalità di donazione e da altre azioni di aiuto.

Il documento finale è il risultato di un percorso di studio, analisi, riflessione e confronto che l’Agenzia ha realizzato con la partecipazione attiva delle organizzazioni del settore e con il supporto tecnico-scientifico di un comitato appositamente istituito, composto, oltre che dai Consiglieri delegati dall’Agenzia, da giuristi, esperti del settore, rappresentanti di organizzazioni, reti e coordinamenti. Pur nella consapevolezza che le azioni di sostegno a distanza evolvono in funzione dei bisogni emergenti e riguardano oggi figure differenziate di beneficiario, non più riferibili esclusivamente ai bambini ma alle fasce deboli in generale, la scelta dell’Agenzia è stata quella di focalizzare l’attenzione sui minori e sui giovani. Ciò si deve al dato oggettivo che il sostegno a distanza rivolto ai bambini ed agli adolescenti rappresenta tuttora ed in larga misura la maggior parte delle azioni intraprese, così come alla constatazione che la possibilità di agire concretamente il diritto allo studio e alla formazione nei Paesi in via di sviluppo si svolge con cadenze e tempi diversi, coinvolgendo i giovani oltre l’età dell’infanzia.

Le Linee Guida, pertanto, non solo riconoscono l’alto valore etico e sociale del SaD, quale azione volta allo sviluppo della persona in condizioni di rischio povertà ed emarginazione connessa all’educazione alla cittadinanza mondiale ed all’interculturalità, ma concretamente promuovono il diritto dei bambini e degli adolescenti a costruire per sé e per la propria comunità le strade del miglioramento e del futuro.

E’ propria e tipica del sostegno a distanza, infatti, la continuità dell’impegno economico che il donatore si assume, ed è merito del sostenitore che mantiene l’impegno se i progetti di sviluppo si realizzano e giungono a compimento. La responsabilizzazione del sostenitore nella donazione è solo una delle caratteristiche che distingue il sostegno a distanza dalle forme più generiche di donazione liberale. Nel SaD emerge forte anche il valore della “reciprocità”, in quanto fra sostenitore e beneficiario, pur nell’ambito della fondamentale mediazione posta in essere dall’organizzazione non profit, si stabilisce un rapporto che sollecita la vicinanza, la comprensione di contesti socioculturali lontani e diversi, il desiderio di conoscere gli esiti della donazione per sentirsi parte attiva di un progetto. Allo stesso modo, il beneficiario è motivato a corrispondere al sostenitore i progressi intrapresi e a riconoscere nel gesto della donazione l’opportunità di un cambiamento reale, non essendo destinatario di beneficenza ma soggetto attivo di solidarietà. Nel sostegno a distanza, le persone sono portate ad incontrarsi ed a gettare i ponti che facilitano lo scambio e la relazione.

Responsabilità, reciprocità, crescita culturale e di consapevolezza, possibilità di incidere concretamente nei processi di sviluppo di una comunità, qualificano il SaD come forma di solidarietà continuativa e prospettica, che unitamente ad altri progetti di cooperazione internazionale contribuisce a creare le condizioni per la sostenibilità degli interventi, finalizzati a ridurre le grandi disuguaglianze nel mondo.

Le “*Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani*” individuano una cornice di principi e obiettivi finalizzati a tutelare in modo triangolare il sostenitore, il beneficiario della donazione e l’operato dell’organizzazione non profit, attraverso la garanzia della trasparenza, la correttezza dell’informazione e della comunicazione, la professionalità degli interventi.

Nel documento, ampio spazio è assegnato agli impegni che l’organizzazione SaD deve garantire per qualificare la propria attività in senso complessivo, come la redazione di documenti contabili adeguati, la definizione chiara e puntuale dei progetti, la specifica finalità di auto-sviluppo che il progetto intende perseguire, le forme di sostegno al beneficiario e i rapporti tra il sostenitore e il beneficiario della donazione. Rilevanza particolare è dedicata alla tutela dell’immagine del minore, spesso utilizzata nelle campagne promozionali per intercettare con facilità il potenziale donatore, ed al rispetto della ”privacy”, così come al dovere da parte delle organizzazioni di informare e tenere prontamente aggiornati i sostenitori sull’evoluzione dei progetti a cui hanno aderito.

Con l’emanazione delle “*Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani*”, l’Agenzia si pone inoltre come soggetto istituzionale co-protagonista del settore. Facendosi garante dell’operato delle organizzazioni SaD che aderiscono alle linee guida attraverso l’istituzione di un apposito Elenco delle Organizzazioni SaD, l’Agenzia si fa al contempo promotore dell’innalzamento della qualità delle azioni di sostegno a distanza ed interlocutore per i sostenitori stessi.

E’ volontà dell’Agenzia dare seguito al percorso sin qui intrapreso, nella convinzione che la fase di attuazione delle Linee Guida non possa prescindere dalla realizzazione di azioni di accompagnamento e monitoraggio in forma condivisa con le organizzazioni SaD, continuando una metodologia di lavoro che già da ora ha raggiunto obiettivi auspicati da tempo e da più parti. La costituzione di un Osservatorio, quale istanza di studio, raccolta dati e confronto qualitativo con i soggetti impegnati nelle attività SaD, sarà anche il luogo dedicato alla promozione del sostegno a distanza in tutte le sue forme ed alla diffusione delle buone pratiche, con lo scopo ultimo di rendere i cittadini-donatori sempre più consapevoli della qualità delle azioni SaD e di migliorare l’efficacia della progettualità nei Paesi in via di sviluppo.

Esprimo un sincero e grande ringraziamento a coloro che, con preziosi e significativi contributi, hanno reso possibile questo risultato, in particolare i componenti del Comitato scientifico:

Michele Augurio (per la CAI, Commissione Adozioni Internazionali), *Carla Bottazzi* (per il Coordinamento Elsad, Provincia di Milano), *Antonio Crinò* (per il Comitato Coresad), *Vincenzo Curatola* (per ForumSaD Nazionale), *Marco De Cassan* (ricercatore esperto del settore), *Gianbattista Graziani* (per CEA, Coordinamento Enti Autorizzati), *Paola Gumina* (per il Coordinamento La Gabbianella), *Filippo Pizzolato* (docente di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Milano-Bicocca), *Patrice Simonnet* (per il Coordinamento CINI), *Dania Tondini* (per la Fondazione Avsi) e i Consiglieri dell’Agenzia per le Onlus Edoardo Patriarca ed Emanuele Rossi.

Un ringraziamento sentito anche ai funzionari della Direzione Generale dell’Agenzia per le Onlus che con attenzione e sollecitudine hanno curato il coordinamento tecnico e organizzativo del progetto, dott.ssa Vilma Mazza e dott.ssa Enrica Pasini.

Il Consigliere dell’Agenzia per le Onlus
Coordinatore del progetto SaD e del Comitato scientifico
Marida Bolognesi

• Relazione introduttiva

Approvando le Linee Guida qui presentate, l'Agenzia per le Onlus propone all'adesione degli operatori del "sostegno a distanza" una cornice di regolazione. La scelta di intervenire in questo modo nasce dalla constatazione di una accentuata varietà di stili e pratiche con cui si opera in questo ambito. Tale varietà è da un lato indice di una ricchezza e di un pluralismo di impostazioni valoriali e di legittime opzioni metodologiche ma, dall'altro, può indurre nelle persone che si avvicinano a questa forma di solidarietà una sensazione di disorientamento ed una domanda di maggiore trasparenza. Di fronte al rischio, non solo teorico, che questo disorientamento si traduca in disaffezione o diffidenza, le Linee Guida rappresentano la scelta di una regolazione che vuole preservare la ricchezza delle ispirazioni e delle conseguenti pratiche, iscrivendola però in una cornice, accogliente ma esigente, fatta di *standard* informativi ed operativi di qualità. L'obiettivo è, come si vedrà, quello di supportare la domanda di trasparenza e, in questo modo, di promuovere il sostegno a distanza quale originale forma di solidarietà e di generosità.

1. Una regolazione *soft*, oltre la legge...

L'intervento dell'Agenzia per le Onlus è anche giustificato dalla constatazione dell'assenza, nell'ordinamento giuridico, di una disciplina specifica, utile a regolare questo ambito della cooperazione internazionale. La carenza di una disciplina specifica non significa evidentemente assenza totale di riferimenti normativi, che vanno però dedotti dai principi dell'ordinamento o ricavati in via analogica. L'individuazione di principi giuridici applicabili ad un fenomeno, come il sostegno a distanza, che presenta intrinseci elementi di internazionalità richiede ad esempio di attingere al cosiddetto "diritto internazionale privato"¹. In Italia è soprattutto la legge 218/1995 a fornire i criteri per la scelta della legge da applicare ai rapporti che contengono elementi di internazionalità. Poiché ad ordinamenti diversi possono corrispondere livelli di tutela differenziati per gli individui, il problema di quale ordinamento vada applicato non è trascurabile. Il diritto internazionale privato mira a garantire principi di giustizia materiale, oltre cioè una concezione neutrale della scelta dell'ordinamento². Ciò è dimostrato, tra l'altro, dalla presenza di norme di applicazione necessaria e dal limite inderogabile del rispetto dell'ordine pubblico (art. 16, l. 218), il quale vale ad impedire che dispieghino effetti disposizioni di una legge straniera che si pongano in contrasto con valori ed interessi veicolati da quel principio. È importante osservare che in questa nozione internazionale-privatistica di ordine pubblico rientra la tutela dei diritti fondamentali, tra cui va considerato ricompreso il diritto all'immagine³.

A temperare, seppur solo parzialmente, le diversità tra i vari ordinamenti e dunque a comporre una sorta di *humus* giuridico omogeneo su base internazionale, applicabile anche al sostegno a distanza, valgono le

1 T. Ballarino-D. Milan, *Corso di diritto internazionale privato*, Cedam, Padova 2008, p. 1.

2 In questa sede, ci si limita a segnalare che, nella richiamata legge 218, i diritti della personalità (art. 24), tra cui quello al nome, all'immagine e all'onore, sono "regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto". L'art. 24 precisa anche che le conseguenze della violazione dei diritti della personalità sono sottoposte alla legge che regola la responsabilità per fatto illecito. Le donazioni sono invece regolate (art. 56 l. 218) dalla legge nazionale del donante, con esclusione delle donazioni contrattuali che sono disciplinate dalla Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali.

3 Si vedano: Cass. 13.12.1999 n. 13928; Cass. 4.5.2007 n. 10215. V. già Pret. Torino, 19.12.1989, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1990, p. 572 ss..

convenzioni internazionali, e in particolare quelle che sono state approvate e ratificate dalla quasi generalità degli Stati mondiali. Tra queste, merita un rilievo specifico la *Convenzione dei diritti dell'infanzia*, approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata in Italia con la l. 176/1991. Di tale Convenzione, ai nostri fini, vanno menzionati almeno l'art. 12, per il quale “1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”; l'art. 16, per il quale “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”; l'art. 21 che disciplina l'adozione nell'interesse superiore del fanciullo, riconoscendo che “l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine”; l'art. 34 con cui gli Stati parti si sono impegnati a “proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale”; e ad impedire, tra l'altro, “che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico”; l'art. 36 che, con disposizione di tipo residuale, impegna gli Stati parti a proteggere il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Come si può vedere, i riferimenti normativi ci sono, ma non appaiono sufficienti a disciplinare adeguatamente il sostegno a distanza nelle diverse fasi in cui questo si articola e svolge. Questa almeno è stata l'intuizione ed insieme il convincimento, avvalorato da segnalazioni e dalle consultazioni intraprese, dell'Agenzia per le Onlus. L'adozione delle Linee Guida vale a porre rimedio a questa situazione e, tuttavia, la disciplina che vi è contenuta non può avere, almeno ad oggi, un carattere vincolante, bensì rappresenta un esempio del sempre più diffuso fenomeno della *soft law*. L'azione amministrativa è infatti tenuta al rispetto del principio di legalità, stando al quale deve fondarsi su di un potere riconosciuto dal legislatore⁴. L'art. 23 della Costituzione sancisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge e, come insegna la dottrina giuridica, la norma non si applica alle sole persone fisiche, ma va estesa alle formazioni sociali⁵. Date queste premesse, non basta a legittimare l'imposizione di obblighi a carico di soggetti privati che la pubblica amministrazione avanzi la pretesa di curare un interesse generale, poiché occorre che questo potere impositivo abbia alla sua base una specifica attribuzione di rango legislativo⁶. Risulta allora chiaro perché l'Agenzia per le Onlus, che è una pubblica amministrazione, non possa attribuirsi nuovi poteri, ad esempio di ispezione o di indagine.

La presente regolazione si iscrive pertanto tra i casi di *soft law*, e cioè di una disciplina non vincolante, proposta alla libera adesione delle organizzazioni attive nel sostegno a distanza. In verità, il fenomeno del sostegno a distanza ha già conosciuto codici di autodisciplina, come attesta l'esistenza di una Carta dei

4 P. Caretti-U. De Siervo, *Istituzioni di diritto pubblico*, Giappichelli, Torino 2008, p. 299.

5 D. Morana, *Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte. L'art. 23 Cost. come norma di chiusura*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 100-101.

6 D. Sorace, *Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione*, Il Mulino, Bologna 2000, p. 29.

principi, peraltro richiamata nell'appendice delle Linee guida. E tuttavia, rispetto ai preesistenti codici di autodisciplina, l'adozione di queste Linee guida segna un passo in avanti per due motivi: anzi tutto per la natura del soggetto che, a seguito di un processo di ampia consultazione e partecipazione, ha redatto le Linee guida, e cioè un'autorità pubblica, avente come obiettivo il perseguimento di un interesse generale; e poi sotto il profilo dei contenuti, per gli impegni di qualità e di trasparenza che l'Agenzia per le Onlus richiede di assumere alle organizzazioni che operano nel sostegno a distanza. Il richiamo in appendice della "Carta dei principi per il sostegno a distanza" (approvata nel 2000) vale ad escludere che le disposizioni delle Linee Guida siano interpretabili come un passo indietro rispetto a quel codice di autodisciplina.

2. Solidarietà, sussidiarietà e tutela dell'infanzia: la Costituzione "dentro" il sostegno a distanza

Le Linee Guida fanno esplicito od implicito riferimento a principi costituzionali, di cui si presentano come interessante declinazione. Questi principi costituzionali assumono rilievo anzi tutto perché si collocano alla radice delle attività di sostegno a distanza che le Linee guida disciplinano e appunto valorizzano.

Implicito - è quasi scontato osservarlo - è *in primis* il principio di solidarietà, contenuto nell'art. 2 della Costituzione. Nella disciplina del sostegno a distanza, questo principio è declinato in una direzione che appare fedele all'ispirazione personalistica che è, nella Costituzione, alla base della solidarietà medesima. Il sostegno a distanza persegue infatti l'obiettivo di associare alla solidarietà la responsabilità di un rapporto e cioè di tendere a portare la prima oltre l'istantaneità del gesto individuale. La donazione può infatti esaurirsi in un gesto puntuale, nobile ma isolato. Di fronte al limite di una solidarietà che si appaga di una prestazione istantanea, il sostegno a distanza prova a creare le condizioni della continuità, perché la continuità permette di trasformare il *gesto* di solidarietà in una *relazione*, in un "essere con gli altri"⁷. La relazione che le organizzazioni di sostegno a distanza promuovono è mediata, come le Linee Guida insistentemente ricordano, per evitare di incorrere nel rischio che l'obiettivo differenza culturale faccia scadere il rapporto in una forma di paternalismo compassionevole. Un'altra caratteristica della solidarietà che si incanala nel sostegno a distanza è la capacità di uscire dalla declamazione retorica per farsi testimonianza. Per questo, tale forma di solidarietà chiama in causa il secondo principio costituzionale implicito: la sussidiarietà.

La sussidiarietà, costituzionalizzata nell'art. 118 Cost., rileva nelle presenti Linee Guida essenzialmente sotto il cosiddetto profilo *orizzontale*, attinente cioè ai rapporti tra istituzioni pubbliche e formazioni sociali. Nelle Linee Guida il principio è accolto e declinato secondo varie dimensioni. Anzi tutto, il sostegno a distanza riguarda la sussidiarietà in quanto è una forma di assunzione sociale di responsabilità verso il "bene comune". Aderendo al sostegno a distanza, le persone prendono in cura la sorte di altre persone, in condizioni di maggiore debolezza, contribuendo così alla finalità costituzionalmente rilevante ed oggettivamente pubblica di offrire un sostegno alle fragilità umane. Tale modalità di collaborazione al perseguimento dell'interesse generale si rivela poi particolarmente preziosa perché apporta un contributo, utile ancorché certo non sufficiente, alla formazione ed al consolidamento di una sfera istituzionale di scala internazionale, cui il sostegno a distanza offre la sostanza di un reticolo di relazioni interpersonali. Intessando relazioni tra persone e tra formazioni sociali appartenenti a popoli diversi, il sostegno a distanza favorisce infatti la creazione di una sfera internazionale – invero ancora

⁷ Su questi temi, un approccio filosofico in F. Riva, *Solidali o responsabili?*, in F. Riva (a cura di), *Ripensare la solidarietà*, Diabasis, Reggio Emilia 2009, p. 94 ss..

labile - che non sia abitata solo dagli Stati, ma che diventi autentico luogo di incontro e di conoscenza.

Nelle Linee Guida il principio di sussidiarietà trova una seconda declinazione nel riconoscimento e nella promozione della rete di formazioni sociali in cui è inserito il beneficiario dell'intervento solidaristico di sostegno a distanza. Ciò che caratterizza il sostegno a distanza, come s'è già detto, è infatti una solidarietà che non sradica il beneficiario, ma che anzi prova ad includerne e a coinvolgerne il tessuto relazionale. In questo senso, oltre che rispettosa del principio di sussidiarietà, tale forma di cooperazione è allineata con quanto prescrive la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia per la quale occorre *“tenere debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo”*; nonché con il Preambolo della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, approvata a L'Aja il 29.5.1993 (e ratificata con l. 476/1998), che prevede che ogni Stato contraente si assuma come impegno prioritario quello di consentire al bambino di rimanere affidato alle cure della propria famiglia di origine e fissa il principio che l'adozione internazionale si ponga quasi come *extrema ratio* rispetto alla possibilità del mantenimento, dell'istruzione e della cura dei bambini nel loro ambiente originario⁸.

Si può cogliere una terza declinazione del principio di sussidiarietà valorizzata dalle Linee Guida: la sussidiarietà intesa come stile di cooperazione che si propone di superare un'ottica assistenziale, per promuovere un'idea di sviluppo. Lo stile promozionale intende attivare o riattivare le risorse di autonomia, sicché presuppone, nei limiti del praticabile, un'ottica di reinserimento e di partecipazione che è congeniale alla sussidiarietà. Si tratta, in fondo, della stessa ottica che, secondo gli auspici espressi dalle ONG italiane già in un documento nel novembre 2005⁹, dovrebbe ispirare l'attesa riforma della l. 49/1987.

Dopo la solidarietà e la sussidiarietà, un terzo principio costituzionale che si intende realizzare nell'attività di sostegno a distanza (e che si vorrebbe promuovere con le presenti Linee Guida) è la tutela privilegiata dell'infanzia, che ha nell'art. 31 della Costituzione una solida base nel nostro ordinamento. La necessità di una cura particolare per l'infanzia è un principio ormai riconosciuto nello stesso diritto internazionale. La Convenzione dei diritti dell'infanzia esprime in premessa il principio che *“l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari”*, da cui prende origine l'intero provvedimento normativo. Tale attenzione privilegiata si riscontra anche in codici di autoregolamentazione, tra cui la Carta di Treviso, per la quale *“nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua «privacy» né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione”*. La Carta di Treviso impegna i giornalisti a rispettare, a rischio altrimenti di incorrere nelle sanzioni da parte dell'Ordine, una serie di regole, tra cui merita di essere sottolineata la seguente: *“nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento*

8 Tra le premesse della Convenzione si legge: “Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d'amore e di comprensione; ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine; riconoscendo che l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine”. Su questi presupposti, l'Accordo di programma quadro in materia di sostegno a distanza del novembre 2003, stipulato tra la Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri, ha prospettato un nesso logico e funzionale tra adozione internazionale e sostegno a distanza.

9 ONG Italiane, *L'Italia ha bisogno di una nuova legge di cooperazione internazionale*, 2005. Vi si legge che “la sussidiarietà deve essere il principio sul quale fondare l'operatività della nuova legge”.

pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona”.

3. La struttura delle Linee Guida: scelte di regolazione, sfide per il futuro

Se questi sono i principi costituzionali a cui si è ispirata la redazione delle Linee Guida, al fine di valorizzare le attività di sostegno a distanza (d’ora in avanti SaD), occorre adesso vedere, seppur sinteticamente, come si articola questo documento, al fine di coglierne le scelte di fondo e saggiarne la coerenza rispetto ai richiamati obiettivi.

Nel corso della redazione, caratterizzata da un costante confronto con le organizzazioni attive nell’ambito del SaD, è emerso chiaramente - e l’Agenzia ne ha preso atto - che il SaD è praticato secondo stili differenti, a cui tra l’altro corrisponde l’individuazione di diverse “categorie” di beneficiari: il singolo, il bambino, la famiglia, la comunità. Nonostante questa varietà di stili, si è ritenuto comunque possibile rinvenire dei tratti comuni che legittimano un intervento di regolazione dedicato al SaD. In particolare, il tratto caratterizzante è colto nella promozione di una relazione di solidarietà tra sostenitore e beneficiari, ancorché mediata dalla presenza di una Organizzazione; e pure nello sviluppo del contesto sociale entro cui è inserito il beneficiario medesimo, affinché l’intervento non sia meramente assistenziale.

È stato anche messo a fuoco l’obiettivo di fondo che l’Agenzia si è proposta con questa forma *soft* di regolazione. L’obiettivo è articolabile da un lato nella valorizzazione e promozione del SaD e, dall’altro, nella volontà di garantire trasparenza alle pratiche con cui esso si svolge: si tratta di profili che non vanno tenuti disgiunti, bensì fittamente intrecciati e di questo gli operatori stessi sono apparsi pienamente consapevoli. Si è infine dato conto della scelta di concentrarsi sul SaD destinato al “segmento” dei minori e giovani, motivata sia da un dato statistico, posto che la maggioranza degli interventi SaD si concentra su questi destinatari; sia dall’esigenza, giuridicamente e costituzionalmente fondabile, di offrire una tutela particolarmente forte ai soggetti più vulnerabili.

Le Linee Guida, dopo l’enunciazione delle finalità dell’intervento e la stesura di un vocabolario, si articolano in parti che ruotano attorno al ruolo centrale delle organizzazioni SaD, che risultano essere i destinatari centrali di queste Linee Guida, nonché i principali veicoli della loro potenziale diffusione. Non a caso, le parti sono suddivise secondo la natura degli impegni che le organizzazioni – aderendo alle Linee Guida – scelgono di assumere e che sono distinti in generali, rivolti al beneficiario e rivolti al sostenitore. Poiché le organizzazioni sono il soggetto che consente ai protagonisti del rapporto di solidarietà di relazionarsi, è stato ritenuto decisivo da parte dell’Agenzia prevedere un regolare e puntuale flusso informativo dalle organizzazioni medesime agli altri soggetti protagonisti del SaD.

La definizione di organizzazione SaD, accolta dalle Linee Guida, è molto ampia e necessariamente un po’ generica, perché possa abbracciare tutte le realtà, davvero composite, che si occupano di questa forma di cooperazione o di solidarietà internazionale. L’estensione della definizione comporta la difficoltà di determinare un quadro di impegni uniformi, anche in termini di formalizzazione degli atti costitutivi e di tenuta delle scritture contabili. Un’altra difficoltà nasce dalla circostanza per cui l’attività SaD svolta dalle organizzazioni è talora l’intervento centrale della loro *mission*, talaltra è inserita nel quadro di più ampi ed articolati interventi di cooperazione internazionale, come profilo specifico e, al limite, marginale degli stessi. Ciò naturalmente si riflette sulla possibilità di evidenziare specificamente i dati relativi alle attività SaD.

Si è molto insistito nella redazione delle Linee Guida sulla fissazione di oneri informativi che l'organizzazione SaD dovrà soddisfare sia verso il sostenitore ed il beneficiario, sia verso l'Agenzia per le Onlus. Tale scelta è il risultato della volontà di salvaguardare la varietà degli stili di SaD (con riferimento a variabili quali: la forma diretta – individualizzata – o indiretta – rivolta a formazioni sociali – del sostegno; la percentuale di spese amministrative trattenute; le modalità del rapporto instaurabile tra sostenitore e beneficiario) e al contempo di rendere il sostenitore pienamente edotto delle modalità di intervento delle organizzazioni SaD. In questo modo, il sostenitore è messo nella condizione di poter comparare le “offerte” disponibili e di scegliere. Per questo, è stato ritenuto fondamentale che le scelte caratterizzanti e le pratiche seguite dalle organizzazioni SaD siano apertamente dichiarate e spiegate al sostenitore. L'intransigenza verso la chiarezza e la completezza del quadro informativo esonera l'Agenzia dal tentativo, certo difficoltoso e comunque discutibile, di pervenire alla definizione di *un* modello di riferimento per l'azione di SaD. La garanzia di un flusso informativo, tempestivo e completo, vale anche ad evitare abusi e possibili strumentalizzazioni a danno di chi aderisca al progetto di solidarietà e, conseguentemente, a prevenire episodi che rischierebbero altrimenti di gettare discredito generalizzato verso questa forma di solidarietà. Le Linee Guida prevedono che ai progetti SaD, corredati di una serie di informazioni, sia anche collegato un obiettivo di *sviluppo* chiaramente definito, proprio per stimolare l'ottica promozionale di cui s'è parlato ed evitare che si trascinino interventi meramente assistenzialistici.

Un problema centrale che si è posto nella regolamentazione del SaD è la tutela della dignità e dell'immagine del minore, contro ogni possibile strumentalizzazione. Da questo punto di vista, sembra di poter affermare che qualche cambiamento - in alcune prassi delle organizzazioni SaD - sarà necessario. Sarebbe del resto contraddittorio pensare che l'adozione delle Linee Guida lasciasse ogni cosa invariata, posto che gli stessi operatori del settore ne hanno richiesto la definizione a fronte della constatazione di alcune procedure non del tutto garantistiche e soddisfacenti. La soluzione adottata dalle Linee Guida consiste nel distinguere una fase divulgativa, in cui l'organizzazione SaD intende far conoscere al pubblico dei potenziali sostenitori questa forma di solidarietà e le caratteristiche dei suoi interventi ed in cui potrà riprodurre, nel proprio materiale promozionale, l'immagine di un possibile beneficiario (una sorta di *testimonial*) previo consenso dell'interessato; da una fase successiva e più mirata, in cui all'aspirante sostenitore – che è tale perché ha già manifestato un interesse documentabile da parte dell'organizzazione SaD - si trasmettono immagine e informazioni relative allo specifico beneficiario del progetto che gli è proposto. Può essere interessante notare che la Convenzione dell'Aja prevede (art. 4) che, tra le condizioni per l'adozione internazionale, vi sia che le persone, istituzioni ed autorità coinvolte siano state debitamente informate, abbiano prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite (“*quando è richiesto*”) e che questo consenso sia stato espresso o attestato per iscritto, nonché che siano stati presi in considerazione “*i desideri e le opinioni del minore*”.

Si è insistito molto nelle Linee Guida anche sulla qualificazione esclusivamente morale della responsabilità che il sostenitore assume aderendo ad un progetto SaD. Può apparire una scelta discutibile quella di evocare una responsabilità di tipo etico in un testo di carattere giuridico, e tuttavia si è seguita questa strada per due ragioni fondamentali: primo, appunto, perché al beneficiario giunga un messaggio sull'importanza che la *continuità* e la *serietà* dell'impegno riveste (nell'ottica – che si è evidenziata – di una solidarietà capace di andare oltre il gesto istantaneo e, per questo, idonea a fondare una relazione); secondo, per escludere che la scelta dell'Agenzia per le Onlus di adottare una regolamentazione – per quanto *soft* – del SaD possa suggerire l'erronea convinzione che le prestazioni siano divenute giuridicamente esigibili.

L'ultima parte delle Linee Guida è, per le ragioni addotte, quella più critica perché non è nella piena disponibilità dell'Agenzia: la tenuta e la valorizzazione dell'Elenco delle Organizzazioni aderenti alle Linee Guida e la

possibilità di svolgere efficaci attività istruttorie dipendono dalla leale collaborazione tra organizzazioni ed Agenzia, ma trarrebbero indubbio vantaggio dall'ampliamento delle attribuzioni in capo all'Agenzia, in base al principio di legalità. L'Agenzia è infatti consapevole che la creazione di un Elenco potrà permettere di conseguire i risultati attesi di trasparenza e di promozione, solo se le Linee Guida ad esso correlate saranno effettivamente osservate, divenendo pertanto indicatrici attendibili della qualità che è giusto aspettarsi dalle attività di sostegno a distanza.

Prof. Filippo Pizzolato

Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Comitato Scientifico SaD

• Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani

L'Agenzia per le Onlus

- riconoscendo l'alto valore etico e sociale del sostegno a distanza, quale forma di cooperazione internazionale e di solidarietà umana finalizzata allo sviluppo della persona e specialmente di bambini e di giovani in condizioni di rischio povertà ed emarginazione, attraverso la promozione di una relazione effettiva tra i protagonisti del rapporto di solidarietà e la valorizzazione, secondo il principio di sussidiarietà, del contesto sociale e culturale del beneficiario;
- consapevole che in questo ambito della cooperazione internazionale operano soggetti con ispirazione culturale, forme organizzative ed istituzionali e stili di intervento differenti, i cui progetti coinvolgono beneficiari che possono essere minori, adulti, famiglie, comunità ben identificate, in condizioni di necessità ed in ogni parte del mondo;
- ritenendo che la definizione di un quadro di principi di regolazione possa contribuire a promuovere questa forma di solidarietà, attraverso la garanzia della trasparenza, informazione e professionalità degli interventi;
- ritenendo che la definizione di questi principi di regolazione debba prioritariamente riguardare il sostegno a distanza i cui beneficiari siano minori o comunque giovani, sia perché a questa fascia di destinatari si rivolge una parte maggioritaria di progetti di sostegno a distanza, sia per la finalità di offrire tutela, cura e protezione speciali e pieni ai soggetti più deboli e vulnerabili quali i bambini ed i giovani, in coerenza con i principi contenuti nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite;
- ricordando che la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 176 del 27 maggio 1991, espressamente riconosce «l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo» e sottolinea l'esigenza di tenere «debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo»;

*adotta e promuove le seguenti
Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani*

Art. 1 - Definizione di Sostegno a Distanza (SaD) di minori e giovani

Si definisce “Sostegno a Distanza” una forma di liberalità, consistente nell'erogazione periodica, entro un dato orizzonte temporale, da parte di una o più persone fisiche o di altri soggetti, di una definita somma di denaro ad

una organizzazione, affinché la impieghi per la realizzazione di progetti di solidarietà internazionale, i quali:

- a. abbiano come destinatari una o più persone fisiche minori o giovani in condizioni di rischio povertà ed emarginazione;
- b. promuovano il contesto familiare e le formazioni sociali, precisamente identificate, entro cui si svolge la personalità del minore;
- c. favoriscano la relazione interpersonale tra sostenitori e beneficiari e/o la creazione di un rapporto di vicinanza umana e di conoscenza.

Art. 2 - Altre definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida, si intende per:

- a) “*Organizzazione SaD*”: l’ente o l’organizzazione senza scopo di lucro che solleciti, in qualsiasi forma, presso il pubblico l’adesione a progetti di SAD e ne curi l’attuazione, attraverso la raccolta e la destinazione dei fondi e la promozione, tramite la sua mediazione, della relazione tra sostenitori e beneficiari e della cultura della solidarietà;
- b) “*Referente del progetto*”: la persona fisica, precisamente individuata, che su designazione e per conto dell’Organizzazione SaD cura in Italia la gestione del progetto di solidarietà, mantiene rapporti continuativi con il referente locale e con il sostenitore, a cui garantisce adeguata informazione circa l’attuazione del progetto e la destinazione dei relativi fondi;
- c) “*Referente locale*”: la persona, individuata dall’Organizzazione SaD che garantisce il contatto con i beneficiari del progetto ed il loro attivo coinvolgimento, dà attuazione al progetto provvedendo alle destinazioni concrete del sostegno erogato;
- d) “*Sostenitore*”: una o più persone fisiche o altri soggetti che aderiscono al progetto SaD, compiendo gli atti di liberalità per i quali si impegnano moralmente;
- e) “*Beneficiario*”: una o più persone fisiche, minori di età o giovani, che in via diretta o attraverso il sostegno alla famiglia o ad altre ben determinate formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, sono destinatarie delle risorse, dei servizi o delle prestazioni rese disponibili grazie alle erogazioni del sostenitore.

Art. 3 - Impegni generali della Organizzazione SaD

- a) essere un ente o un’organizzazione privo di scopo di lucro e, pertanto, soggetto al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) rispettare anche nell’attuazione degli interventi SaD le Dichiarazioni e Convenzioni internazionali ed i provvedimenti normativi riportati nell’elenco allegato (All. 3);
- c) rispettare gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per la figura giuridica soggettiva che l’Organizzazione ha assunto e, in ogni caso, redigere lo Statuto, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata

o registrata, nonché il bilancio o il rendiconto annuale, presentato in modo tale che siano distintamente evidenziate le entrate e le uscite direttamente riferite alle attività SaD rispetto ad eventuali altre attività intraprese dall'Organizzazione medesima, ancorché ispirate a fini solidaristici;

d) garantire che il referente del progetto rediga adeguata contabilità, mantenendola aggiornata, a documentazione dei fondi raccolti ed inviati al referente locale e della documentazione da questo ricevuta; garantire altresì che il referente locale rediga adeguata contabilità, mantenendola aggiornata, a documentazione dei fondi ricevuti e dei relativi impieghi e la trasmetta al referente del progetto;

e) svolgere attività SaD, anche nell'ambito di interventi più ampi di cooperazione internazionale, sulla base di progetti che contengano, in modo chiaro e completo, almeno i seguenti elementi:

1. l'individuazione del beneficiario o dei beneficiari;
2. l'informazione essenziale sul contesto familiare, sociale, territoriale, politico ed economico in cui vive il beneficiario;
3. la definizione della forma del sostegno al beneficiario, specificando se il sostegno perviene direttamente al minore o giovane o ai minori o giovani beneficiari, o se il sostegno è dato alla famiglia o ad altre ben determinate formazioni sociali in cui si svolge la personalità del beneficiario, o in quale modo siano eventualmente combinate le due predette forme;
4. la definizione dei rapporti tra il sostenitore ed il beneficiario che l'Organizzazione SaD, attraverso la sua mediazione, rende possibili e favorisce;
5. la finalità specifica di auto-sviluppo che con il progetto si intende perseguire;
6. la durata presumibile del progetto medesimo;
7. il nome e il recapito del referente del progetto e l'indicazione del nome e delle funzioni del referente locale;
8. la somma di denaro richiesta al sostenitore, le scadenze dei versamenti, il periodo minimo per il quale si chiede l'impegno del sostenitore;
9. la percentuale delle spese amministrative, di gestione e di comunicazione dell'Organizzazione rispetto all'ammontare complessivo delle erogazioni del sostenitore;
10. la specificazione delle destinazioni delle risorse che vanno a sostegno del beneficiario.

f) utilizzare i fondi raccolti in coerenza con le finalità, chiaramente indicate nei progetti SaD per i quali è richiesta l'adesione;

g) rispettare, nella realizzazione di campagne promozionali, i requisiti della adeguata informazione e corretta pubblicità, in base alle disposizioni di legge e del Titolo VI ("Comunicazione sociale") del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, con l'obiettivo primario di tutelare i diritti dell'infanzia;

h) garantire, qualora si utilizzino immagini a fini promozionali o divulgativi, il consenso ed il rispetto dei diritti del soggetto la cui immagine è riprodotta, e specificare se il soggetto medesimo coincide o meno con il beneficiario del progetto;

i) operare secondo criteri di collaborazione con altre organizzazioni che agiscano con finalità di solidarietà e di pace nelle medesime aree geografiche o settori di intervento;

j) operare in spirito di leale collaborazione con l’Agenzia per le Onlus; mettere a disposizione dell’Agenzia per le Onlus lo Statuto, il bilancio e/o il rendiconto consuntivo, nonché, su richiesta, ogni altra documentazione o informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Agenzia medesima;

l) trasmettere all’Agenzia per le Onlus una relazione annuale, redatta secondo le indicazioni date dall’Agenzia medesima, che descriva le attività SaD svolte ed attesti il rispetto degli impegni contenuti nelle presenti Linee guida.

Art. 4- Impegni della Organizzazione SaD verso il beneficiario

a) garantire che i progetti SaD siano avviati e condotti con la condivisione ed il coinvolgimento del beneficiario o di chi ne abbia la potestà genitoriale o la tutela legale, ove sia individuabile, o la responsabilità¹⁰;

b) curare la formazione dei referenti locali e garantire che questi agiscano correttamente e nell’interesse primario del beneficiario, tenendo conto e valutando le esigenze da questo espresse, ed in coerenza con quanto previsto dal progetto SaD;

c) impegnarsi a dare continuità ai progetti di solidarietà intrapresi;

d) comunicare i dati e l’immagine del beneficiario solo al potenziale sostenitore che abbia manifestato l’intenzione di aderire al progetto SaD;

Art. 5 - Impegni della Organizzazione SaD verso il sostenitore

a) fornire al sostenitore tempestiva, corretta e completa informazione relativa a:

- forma giuridica dell’Organizzazione
- sede e recapiti
- l’esperienza maturata nelle attività SaD
- l’eventuale adesione a coordinamenti o reti associative;

b) far conoscere al sostenitore e mettere a sua disposizione copia delle presenti Linee Guida, qualora l’Organizzazione SaD vi abbia aderito;

c) mettere a disposizione del sostenitore lo Statuto, il bilancio o il rendiconto annuale dell’Organizzazione, anche laddove non vi sia un obbligo di pubblicità;

d) fornire chiara informazione sulla natura esclusivamente morale delle responsabilità che il sostenitore assume con la decisione di aderire ad un progetto SaD; rendere edotto il sostenitore dell’importanza che, per

¹⁰ L’art. 3, co. 2, della Convenzione sui diritti dell’infanzia espressamente prevede che «Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati».

la realizzazione del progetto, hanno i suoi contributi e la continuità dei versamenti e dunque della necessità, su di un piano esclusivamente morale, che egli dia adeguato preavviso all'Organizzazione qualora intenda recedere dall'impegno assunto;

e) fornire al sostenitore tempestiva, chiara e completa informazione sul progetto SaD, articolato come previsto dalle presenti Linee Guida e dunque comprensivo di tutti gli elementi previsti dall'art. 3, lett. e delle stesse, per il quale si chiede l'adesione, anche in relazione alla sua attuazione ed evoluzione e, in caso di conclusione, ai suoi risultati;

f) comunicare tempestivamente al sostenitore eventuali variazioni significative, tra cui la sospensione o l'interruzione del progetto da questo sostenuto, impegnandosi a utilizzare le risorse da questo erogate esclusivamente per le finalità specificamente comunicate al sostenitore;

g) rendere possibile e favorire, attraverso la mediazione dell'Organizzazione SaD, la relazione tra sostenitore e beneficiari, promuovendo la loro corrispondenza periodica ed autorizzando visite in loco del sostenitore;

h) offrire chiara e tempestiva informazione sulla possibilità del sostenitore di usufruire di benefici fiscali derivanti dalla liberalità effettuata;

i) tutelare il diritto del sostenitore alla riservatezza, secondo le disposizioni di legge;

Art. 6 - I compiti dell'Agenzia per le Onlus

a) L'Agenzia per le Onlus si impegna a istituire, tenere aggiornato e pubblicizzare in forme adeguate l'Elenco delle Organizzazioni SaD che abbiano aderito alle presenti Linee Guida, svolgendo, nelle forme e modalità consentite dalle proprie attribuzioni istituzionali e tenuto conto delle diverse caratteristiche e del volume delle attività delle Organizzazioni medesime, compiti di vigilanza sul rispetto dei contenuti delle presenti Linee Guida;

b) l'Agenzia dispone, previa istruttoria, l'iscrizione all'Elenco delle Organizzazioni SaD che ne abbiano fatto richiesta e che dichiarino di rispettare gli impegni contenuti in queste Linee guida; effettua, anche mediante apposite strutture e nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, il monitoraggio sul rispetto degli impegni assunti da parte delle Organizzazioni SaD già iscritte; può contestare alle Organizzazioni SaD il mancato rispetto di uno o più degli impegni assunti; qualora, a seguito di un contraddittorio, accerti il mancato rispetto di uno o più degli impegni assunti, assegna un termine per provvedere e può, in relazione alla gravità delle condotte, segnalare, anche mediante pubblica comunicazione, le difformità riscontrate e disporre, anche su richiesta dell'Organizzazione, la cancellazione delle Organizzazioni SaD dall'Elenco;

c) l'Agenzia per le Onlus consente alle Organizzazioni SaD che aderiscano all'Elenco e che rispettino tutti gli impegni contenuti in queste Linee guida di utilizzare nel proprio materiale informativo e divulgativo la dicitura: "Ente aderente alle Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani dell'Agenzia per le Onlus";

d) l'Agenzia per le Onlus si impegna a promuovere la cultura dei diritti dell'infanzia, la cultura e l'attività

SaD, anche diffondendone, con il consenso degli interessati, esempi di buone pratiche;

e) l'Agenzia per le Onlus si impegna a promuovere la costituzione di luoghi di incontro e di confronto con i soggetti attivi nel sostegno a distanza.

Principali norme e documenti di riferimento per il Sostegno a Distanza

Principali norme e documenti di riferimento per il sostegno a distanza

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU, 10 dicembre 1948)
- Convenzione sui diritti del fanciullo (ONU, 20 novembre 1989)
- Legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”
- Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO – International Labour Organization - Ginevra)
- Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (Aja, 29 maggio 1993)
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993)
- Leggi italiane contro la prostituzione minorile e contro la pedo-pornografia
- Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile
- Carta dei principi per il sostegno a distanza (Comitato promotore del 2° Forum – novembre 2000)
- Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale (a cura di IAP-Istituto per l'autodisciplina pubblicitaria – Milano)
- Linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit – Agenzia per le Onlus – 2008
- Linee guida per la raccolta dei fondi – Agenzia per le Onlus – 2009
- Linee guida sul bilancio di missione per le organizzazioni non profit – Agenzia per le Onlus – 2009

agenzia per le ONLUS

www.agenziaperleonus.it



*Agenzia per le Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale*

Via Rovello, 6 - 20121 Milano

Tel. 02 85 86 87 1 - Fax 02 85 86 87 88

e-mail: info@agenziaperleonus.it - www.agenziaperleonus.it